

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

PROPOSTE EMENDATIVE SUI BALNEARI PRESENTATE

Art. 15-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, sostituire il comma 484 con il seguente:

«484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendenti alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sotto sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.»

15. 028. Fianza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

Art. 15-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».

15. 029. Fianza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione le seguenti parole: «senza alcun compenso o rimborso» sono soppresse.

15. 030. Fianza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione, sono aggiunti i seguenti commi:

«Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la

restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione».

15. 031. Fianza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

Art. 17-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della navigazione)

1. All'articolo 35, comma 1, del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «mare» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico-ricreative».

2. All'articolo 35 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

17. 07. Fianza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

Al numero 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, approvato dall'articolo 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79».

17. 06. Fianza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

L'articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica all'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

17. 05. Fianza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015, e successive modificazioni, il comma 484 è sostituito con il seguente:

«484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del

31 dicembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e, connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».

34. 010. Ripani, Mugnai.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. All'articolo 39 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.».

34. 011. Ripani, Mugnai.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «senza alcun compenso o rimborso», sono soppresse.

34. 012. Ripani, Mugnai.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione.».

34. 013. Ripani, Mugnai.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di

cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79».

34. 014. Ripani, Mugnai.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Modifiche al Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni)

1. All'articolo 35, del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «mare» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative»;

b) dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.».

34. 015. Ripani, Mugnai.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 347, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

34. 016. Ripani, Mugnai.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. L'articolo 1 comma 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non si applica alle concessioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

34. 017. Ripani, Mugnai.

Art. 43-bis.

(Semplificazioni per le imprese del settore balneare)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito con il seguente: «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la

sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

43. 01. Ripani, Bignami, Mugnai, Ruffino, Prestigiaco, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Semplificazioni per le imprese del settore balneare)

1. I procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca, e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 Gennaio 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2019. Sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta, per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

43. 02. Ripani, Bignami, Mugnai, Ruffino, Prestigiaco, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

Art. 49-bis.

(Norme in materia di concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive giurisdizioni dalle Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».

2. Il comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. Nelle more di un riordino delle norme di settore da adottarsi d'intesa con le regioni ed i comuni, le concessioni del demanio lacuale e fluviale a scopo turistico-ricettivo, vigenti alla data del 1° gennaio 2019 hanno parimenti durata quindicennale. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2020, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali, lacuali e fluviali a scopo turistico-ricreativo.».

3. La determinazione del canone di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle concessioni demaniali marittime, e delle autorizzazioni all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, non ancora scadute, ivi incluse quelle rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore dell'anzidetta legge, aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, è applicata sulla base della consistenza delle aree demaniali e degli specchi acquei risultanti dai suddetti titoli legittimanti e con riferimento, alle sole voci tabellari «aree scoperte», «specchi acquei», «impianti di facile rimozione» .

4. I titolari delle concessioni e della autorizzazioni di cui al comma 3 richiedono la rideterminazione del canone all'Agenzia del Demanio competente per territorio e, ad esito della stessa procedura, nel caso in cui l'ammontare dei canoni corrisposti alla data di entrare in vigore della presente legge risulti inferiore a quello rideterminato, devono versare, le scaturenti differenze in massimo cinque rate annuali di pari importo, di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione della stessa Agenzia, con prestazione di apposita fideiussione anche assicurativa a garanzia del debito rateizzato. Qualora l'ammontare dei canone corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge sia superiore a quello rideterminato, le scaturenti differenze sono portate a compensazione dei canoni futuri.

5. Il riconoscimento della rideterminazione di cui al comma 4 estingue i giudizi pendenti esclusivamente relativi al pagamento dei canoni concessori così come calcolati ai sensi dell'articolo 1 comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Con provvedimento dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 4 e 5 relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.

7. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 6, è sospeso il pagamento della rideterminazione del canone di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante le concessioni demaniali marittime, e delle autorizzazioni all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, oggetto di contenzioso giudiziale pendente per la corresponsione dell'anzidetto ammontare di canone revisionato.

49. 027. Di Muro, Viviani, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di canoni delle concessioni demaniali)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2019»;

b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019».

2. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

«484. Fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, come previsto dall'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica, comunque, alle concessioni che risultano oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.»

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 019. Buratti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 marzo 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2019. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente

creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi la professionalità decade».

49. 035. Raffaelli, Andreuzza, Cavandoli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Rideterminazione del canone di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale)

1. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come da quantificato dall'articolo 1, comma 252, dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».

2. Con l'opzione di cui al comma 1 i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.

4. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 1, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.

49. 025. Gusmeroli, Andreuzza, Saltamartini, Viviani, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.